

INPS

MESSAGGIO N. 17194/09

Oggetto: Trattamenti di sospensione ex art. 19, comma 1, legge n. 2/2009 - Adempimenti delle sedi.

Con msg. n. 6731 del 24.3.2009 e con circ. n. 73 del 26.5.2009 è stato chiarito che, a partire dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, in assenza degli interventi integrativi degli Enti Bilaterali, i periodi di tutela previsti dall'art. 19, comma 1, lett. da a) a c) si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Nel ribadire che le sedi devono attenersi a dette istruzioni, si precisa che, in mancanza di detta integrazione, le domande di trattamento di sospensione non devono essere respinte, ma devono essere considerate utili ai fini della liquidazione della Cigs o della mobilità in deroga. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sul corretto e tempestivo operato delle strutture di competenza.